I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 424/82 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 1982

relativo al regime d'importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine per il 1982

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (3), ha istituito un regime applicabile agli scambi con i paesi terzi in detto settore ; che tale regime comporta, fra l'altro, la riscossione di un prelievo all'importazione ;

considerando che la Comunità ha concluso o sta per concludere accordi di autolimitazione con la grande maggioranza dei paesi terzi esportatori di prodotti del settore delle carni ovine e caprine ;

considerando che, in attesa di poter concludere accordi con gli altri paesi terzi esportatori tradizionali di questi prodotti verso la Comunità, sembra opportuno limitare per il 1982 la riscossione del prelievo e il rilascio di titoli d'importazione per taluni prodotti provenienti da tali paesi ;

considerando che conviene permettere le importazioni negli Stati membri tenendo conto delle correnti tradizionali degli scambi commerciali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il prelievo da riscuotere all'importazione, per i prodotti che figurano qui di seguito, è pari al massimo al 10 % ad valorem, entro il limite dei quantitativi espressi in tonnellate di equivalente carcassa per paese terzo interessato e per categoria :

(1) GU n. C 331 del 18. 12. 1981, pag. 7.
(2) Parere reso il 19. 2. 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione	Paese terzo interessato e quantitativo			
		Cile	Spagna	Altri paesi terzi (a)	Cecoslovacchia
01.04	Animali vivi delle specie ovina e caprina :				
	B. altri (b)	0	0	100	0
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :				
	A. Carni :				
	IV. delle specie ovina e caprina :				
	a) fresche o refrigerate	0	500	100	600
	b) congelate	1 490	0	100	0

(a) Eccetto Argentina, Australia, Austria, Bulgaria, Islanda, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Ungheria, Uruguay e Iugoslavia.

(b) Per i prodotti della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, il coefficiente di conversione massa netta (peso vivo) / massa carcassa (peso equivalente carcassa) da prendere in considerazione è di 0,47.

2. Gli Stati membri possono essere autorizzati a rilasciare titoli d'importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1 nel limite dei quantitativi corrispondenti alle loro importazioni tradizionali in provenienza dai paesi terzi interessati.

Articolo 2

Per i prodotti ed i paesi terzi di cui all'articolo 1, il rilascio di titoli d'importazione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1837/80 ha luogo nel 1982, nei limiti dei quantitativi specificati all'articolo 1.

Articolo 3

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982 fino all'entrata in vigore di accordi di autolimitazione con i paesi terzi interessati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS